



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 4.11.2019 da **MORANDI MARINA** n. Cesena il 29.8.1965 (c.f. MRN MRN 65M69C573A) ivi residente via Piave n. 155, int. 6, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

dato atto che l'iniziale proposta, a seguito delle contestazioni sollevate dai creditori Morandi Maurizio e avv. Paolo Casadei, è stata modificata ed integrata in data 3.5.2020, nel rispetto del termine concesso all'udienza del 5.3.2020, tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020, conv. L. 27/2020 fino al 15.4.2020, successivamente estesa all'11.5.2020 per effetto dell'art. 36 del d.l. 23/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato dott.ssa Raggi Micaela e la successiva integrazione



a seguito della modifica della proposta;

dato atto delle osservazioni depositate in data 30.6.2020 dai creditori Morandi Maurizio e avv. Paolo Casadei, con opposizione all'omologa e contestazione della convenienza;

verificata la rituale comunicazione del ricorso e del decreto;

sentite le parti nel corso dell'udienza del 1.7.2020, svoltasi in modalità da remoto in videoconferenza *Teams* con la presenza in collegamento del legale della debitrice avv. Giovanni B. Castellani Tarabini, del gestore dell'O.C.C. Romagna dott.ssa Micaela Raggi e dell'avv. Paolo Casadei, in proprio e per conto di Morandi Maurizio, ha emesso il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo - ove presenti - e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori e il raggiungimento di determinate maggioranze come avviene per l'accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità



del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice.

In presenza di opposizioni o di contestazioni sulla convenienza del piano da parte di uno dei creditori o di altri interessati, l'omologa è peraltro possibile solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14-ter e ss. medesima legge.

Ciò premesso, deve innanzitutto confermarsi quanto già evidenziato con il decreto di apertura del 9.12.2019 e di successiva conferma del 15.5.2020 in merito ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, 8 e 9 l. 3/2012, non essendovi contestazioni sulla qualificabilità della Morandi come "consumatore" e sulla sussistenza di una condizione di sovraindebitamento, da intendersi come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Il patrimonio della Morandi è pacificamente incapiente rispetto all'ammontare dei debiti, essendo costituito dalla sola proprietà dell'immobile pignorato, stimato nella procedura RGE n. 307/2016 in € 150.000 e posto in vendita in tale sede al prezzo ribassato di € 115.000 a seguito di prima asta andata deserta, svoltasi anteriormente alla disposta sospensione, oltre che dalla proprietà di un'autovettura Fiat Seicento tg. BS445ZN immatricolata nel 2001 e del valore di ca. € 300 e dal saldo attivo del conto corrente di ca. € 4.300, risultando la debitrice al momento disoccupata e creditrice della cooperativa per cui lavorava, posta in LCA, dell'importo di nominali € 11.140,95 pe retribuzioni e t.f.r..



L'indebitamento complessivo della Morandi, inizialmente indicato in € 173.426,88 (importo cui dovevano aggiungersi i compensi del professionista delegato e custode nell'esecuzione immobiliare pendente, stimabili in € 6.671,35, salva diversa quantificazione da parte del GE), in sede di modifica della proposta, alla luce delle contestazioni sollevate dai due creditori e delle liquidazioni nel frattempo effettuate dal GE, è stato oggetto di una più precisa ricostruzione, anche con riguardo all'importo del credito assistito da privilegio ipotecario, indicandolo nel maggior importo di € 184.206,76, di cui € 120.213,31 in privilegio ipotecario e € 12.140,92 in privilegio per spese di giustizia ex art. 2770 c.c..

Il credito vantato da Morandi Maurizio, fratello della ricorrente, rappresenta la principale posta di debito che nella precedente proposta era stato determinato in € 131.143,66 con privilegio ipotecario ed in € 19.785,66 in chirografo. A tale credito si aggiungevano le esposizioni verso il legale del fratello (avv. Paolo Casadei) per un importo di € 8.220,13, verso il proprio difensore avv. Castellani Tarabini per un importo di € 13.074,67 e verso il Condominio via Piave 155, pari a € 1.202,76, oltre alle spese maturate e maturande in sede esecutiva.

Con la modifica della proposta, la ricorrente ha provveduto a rideterminare la propria complessiva esposizione debitoria che assomma ora a € 184.206,76.

In particolare, il credito verso il fratello Morandi Maurizio, tenuto conto delle precisazioni dei crediti contenute negli atti di precetto da quest'ultimo notificati, delle somme dallo stesso ottenute nelle varie procedure esecutive mobiliari intraprese, delle imputazioni effettuate in tali atti e nel contenzioso che ne è



seguito e delle spese legali liquidate dal GE e dal Giudice all'esito dei contenziosi, è stato quantificato in € 120.213,30 assistito da privilegio ipotecario, oltre agli interessi ex art. 2855 c.c. e in € 43.904,31 in chirografo, come dettagliatamente ricostruito nelle pagg. da 7 a 14 del ricorso del 3.5.2020.

Rispetto a tale ricostruzione e alla quantificazione del credito ipotecario, l'avv. Casadei ha sollevato contestazioni con la memoria depositata il 30.6.2020, eccependo la non correttezza delle imputazioni effettuate.

Con cognizione limitata agli effetti della presente procedura, si ritiene necessario prendere posizione su tale aspetto, posto che l'art. 12-bis comma 3 assegna al Giudice, prima di procedere all'omologa, il compito di risolvere ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Pur non negandosi che l'imputazione dei pagamenti parziali, effettuati a seguito delle procedure esecutive promosse, debba avvenire tenendo conto delle ordinanze di assegnazione e dei criteri legali di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore, deve nondimeno evidenziarsi che la ricostruzione dei pagamenti e delle imputazioni effettuate dalla difesa della ricorrente è suffragata da precisi riscontri documentali e in particolare da quanto dichiarato dallo stesso creditore nell'ambito dei contenziosi intercorsi in relazione ai precetti notificati ed opposti.

Nello specifico, in esito alla prima procedura esecutiva RG n. 2629/2013, con ordinanza di assegnazione del 22/07/2014, è stato assegnato a Morandi Maurizio



il credito vantato dalla debitrice per complessivi € 53.805,04, in acconto rispetto al maggior credito pari ad € 195.599,88 (di cui € 141.283,90 relativo alla sorte), oltre alle spese processuali di esecuzione liquidate in € 2.878,10 ed oltre all'imposta di registro della medesima ordinanza pari ad € 277,75.

Se la situazione venisse cristallizzata a tale data, sarebbe certamente corretta l'affermazione che il credito assegnato non avrebbe di fatto ridotto la sorte ma sarebbe stato imputato solo alle spese e agli interessi pari a complessivi € 57.471,82, superiori allo stesso importo del credito.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che in pendenza di tale prima procedura esecutiva e del relativo giudizio di opposizione a precetto avviato dalla Morandi, il fratello ha avviato una seconda procedura esecutiva, RG 772/2014, procedendo al pignoramento del quinto dello stipendio, cui è seguita l'ordinanza di assegnazione del 14.7.2015. A fondamento di tale seconda esecuzione è stato posto un nuovo precetto, notificato sulla base del medesimo titolo costituito dalla sentenza ma per il solo capo relativo alle spese e dunque per il minor importo di € 30.621,96 (di cui € 9.850,00 per condanna alle spese legali ed € 17.673,00 per imposta di registro della sentenza oltre accessori), verosimilmente per evitare una nuova contestazione in merito all'efficacia esecutiva della sentenza e alla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, già sollevata dalla Morandi.

Come riconosciuto nella sentenza n. 940/2015, emessa all'esito del giudizio di opposizione avverso il secondo precetto notificato il 5.03.2014, il medesimo aveva avuto ad oggetto unicamente il pagamento delle spese processuali liquidate nella



sentenza e della relativa imposta di registro, per un importo complessivo pari ad € 30.621,96, comprensiva degli onorari per il precetto, avendo peraltro il giudice rilevato che la sentenza avente natura costitutiva o dichiarativa, doveva ritenersi provvisoriamente esecutiva solo con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite. Nell'escludere l'abusivo frazionamento del credito che sarebbe stato posto in essere dal Morandi attraverso la notifica, in forza del medesimo titolo, di più precetti e dell'avvio di una pluralità di procedure esecutive, la medesima sentenza ha evidenziato come il creditore, in forza dello stesso titolo esecutivo, possa sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere la chiusura del processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata si esaurisce soltanto con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo, senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore.

Nell'ambito di tale giudizio, inoltre, a fronte dell'ordinanza di assegnazione nel frattempo emessa per l'importo di € 53.805,04, Morandi Maurizio si è difeso (con argomentazione condivisa dal giudice nella sentenza) deducendo che l'importo ricevuto era del tutto insufficiente al soddisfacimento del proprio credito, giustificando pertanto la seconda procedura esecutiva per la parte di credito non soddisfatta.

Tali affermazioni sono del tutto corrette, posto che fino a quando l'intero credito non è stato soddisfatto, il creditore può avviare più procedure esecutive a danno del proprio debitore, anche contemporaneamente, con il solo limite dei



comportamenti abusivi.

Tornando alla questione delle imputazioni dei pagamenti, con la notifica del secondo precetto e con le difese nell'ambito del giudizio di opposizione (cfr. memoria difensiva del 25.6.2015 depositata quale doc. 16), il Morandi ha tuttavia chiaramente precisato che tale seconda esecuzione era stata avviata per recuperare la parte di credito non soddisfatta dalla prima esecuzione, escludendo pertanto che l'importo ivi assegnato di € 53.805,04 fosse stato imputato alle spese legali e imposta di registro, il cui pagamento era stato richiesto nel secondo precetto sul presupposto che tale parte di credito non fosse stato ancora soddisfatto.

A fronte di una precisa indicazione in tal senso del creditore, può quindi ritenersi superato il criterio di cui all'art. 1194, 1° co., c.c. per effetto della diversa imputazione operata dallo stesso creditore, con conseguente condivisibilità della ricostruzione del credito effettuata dalla difesa della Morandi che ha imputato il pagamento effettuato a seguito della prima ordinanza di assegnazione agli interessi maturati e al capitale, lasciando fuori spese legali e imposta di registro, come indicato dallo stesso Morandi nell'ambito del giudizio RG 1413/2014.

Pertanto, la somma assegnata pari a € 53.805,04 (e non € 53.850 come indicato in atti per un chiaro refuso) è da imputare quanto a € 2.878,10 alle spese legali di esecuzione liquidate nella stessa ordinanza, quanto a € 23.807,30 agli interessi maturati fino alla data del precetto e per il resto al capitale di € 141.283,90, residuando così un credito a tale titolo di € 114.164,26 che, conteggiati gli interessi legali maturati dal 31.5.2013 (data indicata nel precetto)



fino all'aprile 2015 (data del pagamento) ammonta a € 117.880,23.

L'iscrizione ipotecaria avvenuta il 16.2.2017 rep. 464 per sorte indicata nella nota in € 141.283,90 oltre interessi legali, potrà pertanto comprendere solo l'importo a tale data ancora effettivamente dovuto, vale a dire quello di € 118.525,83, dato dall'importo di € 117.880,23 e dagli interessi maturati fino all'iscrizione ipotecaria del 16.2.2017, oltre a quelli successivi conteggiati ex art. 2855 c.c. e alle spese di iscrizione ipotecaria pari a € 3.094, per un totale di € 121.619,83 oltre interessi.

L'ulteriore somma ottenuta dal Morandi per effetto del pignoramento del quinto dello stipendio, per un importo complessivo documentato in atti pari a € 9.023,14, al netto delle spese di esecuzione liquidate in € 2.519,83, ha ridotto il credito chirografario per spese legali (€ 9.850) e imposta di registro (€ 17.673,63) e spese del secondo precetto, ad un residuo dovuto di € 24.118,65, al quale andranno poi aggiunte le somme dovute per la condanna alle spese nel giudizio di appello pari a € 19.785,66 per un importo complessivo di € 43.904,31.

Il credito di Morandi Maurizio va dunque definitivamente determinato in € 121.619,83 in via ipotecaria e in € 43.904,31 in chirografo.

Non vi sono invece contestazioni sul credito vantato direttamente dall'avv. Paolo Casadei, quantificato in € 12.140,92 con privilegio ex art. 2770 c.c. per le spese dallo stesso sostenute nella procedura esecutiva RGE n. 307/2016 (nel frattempo sospesa dal GE che ha liquidato le spese degli ausiliari), al netto dell'acconto di € 1.300 versato quale fondo spese e che andrà imputato al



compenso dovuto al delegato/custode o restituito al precedente, e in € 5.336,16 in chirografo.

L'avv. Castellani Tarabini, attuale difensore della ricorrente, ha rinunciato al proprio credito condizionatamente all'omologa del piano, con conseguente azzeramento del credito di € 13.074,67 come da dichiarazione allegata al ricorso.

Infine, il credito verso il Condominio via Piave 155, per oneri condominiali, è stato attualizzato in € 2.612,06 in via chirografaria.

In merito al requisito della meritevolezza, si ritiene di poter confermare quanto già rilevato nel decreto di apertura, non essendovi elementi per affermare la colposità del sovraindebitamento, nel senso di assunzione delle obbligazioni con la previsione e consapevolezza di non poterle soddisfare, posto che l'indebitamento della Morandi trova unicamente origine nel contenzioso giudiziario in essere con il fratello che l'ha vista soccombente in primo e secondo grado, quanto alla causa riguardante l'eredità paterna, e parzialmente vincitrice in quella afferente l'eredità materna, ancora pendente in grado d'appello, e nelle procedure esecutive dallo stesso avviate. Né è possibile individuare una colposità nella resistenza della Morandi alle azioni esecutive mediante le opposizioni a precetto proposte, rientrando il diritto di difesa tra i valori costituzionalmente tutelati e non emergendo in tali atti gli estremi di una temerarietà ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Va dunque confermata la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Come premesso, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano sollevate dai due creditori, l'omologazione è possibile solo qualora si ritenga che il



credito degli oppositori possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14-ter e ss. medesima legge.

La nuova proposta di piano del consumatore che la Morandi chiede di omologare prevede, anche in considerazione dell'imprevedibile emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 e delle inevitabili ricadute sulle attività e sulle stesse vendite, quanto segue:

- la liquidazione dell'unico immobile di proprietà da parte del gestore dell'O.C.C. al prezzo di stima di € 150.000 mediante trattativa privata entro 18 mesi dall'omologa, o in subordine entro un anno dall'omologa e, in caso di assenza di offerte, con ricorso a procedure competitive ed applicazione di tre ribassi del 25% ciascuno fino al limite di € 65.000;

- la liquidazione dell'autovettura Fiat Seicento tg. BS445ZN immatricolata nel 2001 al prezzo stimato in € 300;

- la messa a disposizione della procedura del saldo attivo del proprio conto corrente pari a ca. € 4.000 in parte per far fronte alle spese correnti e a garanzia dei versamenti mensili previsti nella somma di € 100 mensili per i 5 anni di prevista durata del piano;

- l'imputazione del credito di ca. € 17.000 vantato nei confronti del fratello Morandi Maurizio, derivante dalla sentenza di primo grado n. 1281/2014 Tribunale di Forlì, ancora gravata da appello con udienza di precisazione delle conclusioni fissata a luglio 2020, in compensazione a decurtazione del credito chirografario da quest'ultimo vantato, con conseguente corrispondente riduzione del passivo;

- la messa a disposizione del credito di nominali € 11.140,95, prudenzialmente svalutato in € 6.000, vantato a titolo di t.f.r. e ultime due mensilità di retribuzione nei confronti della ex datrice di lavoro, Mongolfiera Cooperativa sociale S.c.a.r.l. in LCA con decreto del 119/2019 che, a seguito di ammissione alla procedura,



sarà soddisfatto tramite il Fondo di garanzia INPS.

Con tali voci di attivo, e tenendo conto di due diversi scenari a seconda del valore di realizzo dell'immobile, la Morandi propone pertanto di pagare integralmente le spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. (quantificato in € 8.500) ed il credito con privilegio ex art. 2770 c.c. dell'avv. Casadei, di pagare integralmente, nello scenario migliore, il credito ipotecario del fratello Morandi Maurizio (nella misura in questa sede determinata) o nei limiti di capienza del ricavato dalla vendita dell'immobiliare, con degradazione in chirografo della parte eventualmente incapiente in dipendenza dell'effettivo ricavato dalla vendita, e di soddisfare i restanti crediti chirografari in misura variabile tra il 98,83% (nel c.d. *best case* con vendita dell'immobile al valore di stima di € 150.000 e conferma del credito verso il Morandi di ca. € 17.000) e l'8,55% (nel c.d. *worst case* con vendita dell'immobile a € 65.000, mancata conferma del credito di ca. € 17.000 e conseguente pagamento dell'ipotecario in misura del 36,69%), nell'arco temporale di 5 anni dall'omologa.

L'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14-ter non potrebbe portare maggiori benefici, atteso che le poste attive sarebbero le medesime e la durata inferiore, essendo prevista in 4 anni, determinando ugualmente l'improseguibilità dell'esecuzione pendente.

D'altro canto, anche la mera prosecuzione dell'esecuzione immobile non apporterebbe maggior soddisfacimento ai due creditori oppositori, posto che a seguito della prima vendita andata deserta, l'immobile pignorato verrebbe



nuovamente posto in vendita, dopo la sospensione di sei mesi prevista dall'art. 54-ter d.l. 27/2020 a seguito dell'emergenza covid-19, al prezzo di € 115.000, con possibilità di aggiudicazione al prezzo ribassato di € 86.250, e dunque a valori ben inferiori allo stesso credito ipotecario.

In questa sede, pur potendosi allungare i tempi di soddisfacimento, al verificarsi dello scenario migliore si potrebbe addivenire al soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e in elevata percentuale di quelli chirografari, stante anche la rinuncia da parte del difensore della ricorrente al proprio credito professionale di natura privilegiata.

Il gestore dell'O.C.C., oltre ad attestare la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati, nonché la fattibilità e convenienza della proposta, ha specificamente attestato, ai sensi dell'art. 7, che la nuova proposta, pur prevedendo la falcidia del creditore ipotecario nell'ipotesi peggiore, ne assicura comunque il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, procedura in cui non muterebbe l'attivo disponibile.

Non può, infine, ritenersi esclusa la fattibilità giuridica del piano per la previsione in esso della vendita dell'immobile a trattativa privata con cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli senza il consenso del creditore.

Il piano proposto non prevede la sottrazione del bene a vendite competitive ma la possibilità, in un breve arco temporale di 18 o in subordine 12 mesi, di procedere alla vendita al prezzo di stima di € 150.000 da parte dello stesso gestore



dell'OCC indicato come Liquidatore, mediante trattativa privata al solo fine di tentarne la collocazione sul mercato ad un prezzo superiore a quello che sarebbe ricavabile dalle vendite competitive, come già dimostrato dalla prima asta deserta in sede esecutiva. Decorso tale termine, il Liquidatore procederebbe mediante procedure competitive analogamente a quanto avverrebbe in sede esecutiva.

In ogni caso, va precisato che in presenza di immobile pignorato è sempre prevista la nomina di un liquidatore che disponga in via esclusiva del bene e la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle altre iscrizioni e vincoli è ordinata dal giudice previa verifica che l'atto di disposizione dell'immobile sia avvenuto in conformità al piano omologato, a garanzia degli interessi dei creditori e superandosi la necessità del consenso di questi ultimi, stante anche la facoltà concessa al giudice di sospendere gli atti di esecuzione qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. In presenza, peraltro, di una pluralità di interessati l'iniziale trattativa privata andrebbe veicolata in una procedura competitiva, anche informale, da svolgersi davanti al Liquidatore.

Tenuto conto della miglior prospettiva di realizzo dell'immobile attraverso i tentativi di vendita effettuati al di fuori della procedura esecutiva e per un arco temporale di 12 mesi, pur nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, l. 3/2012 e del bilanciamento degli opposti interessi, si ritengono sussistenti le condizioni per omologare il piano del consumatore come da ultimo proposto dalla Morandi, salva la rideterminazione del credito ipotecario nella misura sopra indicata.



Deve infatti tenersi conto che il diritto dei creditori di ottenere il soddisfacimento in misura non irrisoria del proprio credito in un arco temporale non eccessivo, va bilanciato con l'altrettanto legittimo diritto della debitrice di aspirare, al buon esito della procedura, al beneficio dell'esdebitazione e alla c.d. *second-chance* che costituisce una delle precipue finalità della legge 3/2012 e della recente direttiva UE 2019/1023, c.d. *insolvency*, entrata in vigore nel luglio 2019, alla quale gli Stati Membri dovranno attenersi, come d'altra parte previsto nel codice della crisi dall'art. 282.

Tenuto conto che l'immobile messo a disposizione dei creditori è già gravato da pignoramento, ai sensi dell'art. 13 l. 3/2012 deve essere nominato un liquidatore da individuarsi nel medesimo OCC in persona del gestore già nominato.

Il gestore dell'O.C.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale la debitrice dovrà versare, la somma mensile come previsto nel piano per la durata prevista e procedere alla liquidazione dell'immobile secondo quanto indicato nel piano, limitando ad un anno i tentativi di vendite al prezzo di € 150.000.

Il gestore incaricato procederà inoltre al riparto delle somme come previsto in piano per tutta durata indicata, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità nella sua esecuzione.



p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **MORANDI MARINA** n. Cesena il 29.8.1965 (c.f. MRN MRN 65M69C573A) ivi residente in via Piave n. 155, int. 6, in data 4.11.2019 ed integrato il 28.11.2019, come da ultimo modificato in data 3.5.2020;

dispone

che a cura della debitrice con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ivi compresa la procedura esecutiva RGE n. 307/2016 pendente presso il Tribunale di Forlì, né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del



debitore che ha presentato la proposta;

avverte

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

nomina

quale liquidatore dell'immobile di proprietà di Morandi Marina già gravato da pignoramento, ai sensi dell'art. 13, il medesimo O.C.C. in persona del gestore già nominato dott. MICAELA RAGGI

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale la debitrice dovrà versare la somma mensile di € 100 per i 5 anni di durata e le ulteriori somme e crediti messi a disposizione della procedura, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano.

Si comunichi alla ricorrente, al gestore dell'OCC e all'avv. Casadei

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del



Tribunale

Così deciso a Forlì il 20 luglio 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

